



COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.2009)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** **Premessa**
- Art. 2** **Principi generali**
- Art. 3** **Definizioni**
- Art. 4** **Ambito di applicazione**
- Art. 5** **Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

CAPO II

NOTIFICAZIONE, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DELLA RACCOLTA DATI

- Art. 6** **Caratteristiche tecniche dell'impianto**
- Art. 7** **Sala controllo**
- Art. 8** **Titolare del trattamento**
- Art. 9** **Responsabile del trattamento**
- Art. 10** **Incaricati del trattamento**
- Art. 11** **Accesso ai dati**
- Art. 12** **Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia**
- Art. 13** **Persone autorizzate ad accedere alla sale di controllo**
- Art. 14** **Accesso ai sistemi a parole chiave**
- Art. 15** **Il gestore**
- Art. 16** **Informativa**
- Art. 17** **Limiti alla conservazione delle immagini**
- Art. 18** **Cautele da adottare per i dati video ripresi**

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 19** **Diritti dell'interessato**
- Art. 20** **Sicurezza dei dati**
- Art. 21** **Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 22** **Danni cagionati per effetto del di dati personali trattamento**

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

- Art. 23** **Tutela**
- Art. 24** **Provvedimenti attuativi**
- Art. 25** **Norma di rinvio**
- Art. 26** **Pubblicità del regolamento**
- Art. 27** **Entrata in vigore**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Bione, nel proprio territorio e dal Comando di polizia locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
2. Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità (codice privacy, art 3 da adesso in poi Codice). Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad es: sistemi di monitoraggio del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme che impediscono qualsiasi ingrandimento di immagini ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.
3. La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo Il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso pur consentendo margini di libertà

nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

4. Il principio di finalità prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) per "Banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo o la postazione comunale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "Trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche

indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

d) per "Titolare", L'Ente Locale, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "Responsabile", la persona giuridica o fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "Incaricato", la persona fisica nominata che ha la possibilità d'utilizzare la centrale operativa di controllo o la postazione di controllo;

g) per "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "Diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "Dato anonimo", il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "Blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

l) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

m) per "Piattaforma" la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione e la temporanea registrazione posta in essere con il sistema di Videosorveglianza.

n) per "Piattaforma Provinciale" la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione delle immagini trasmesse dal sistema di Videosorveglianza da parte del gestore.

o) per "Gestore" la persona giuridica che si occupa dell'utilizzo, controllo e manutenzione della Piattaforma Provinciale.

p) per "Centrale operativa di controllo" luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante l'impianto di sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Bione, collegati alla sala di controllo presso il Comando di Polizia Locale e presso la sede comunale, limitatamente al territorio urbano di competenza del Comune e collegati alla Piattaforma Provinciale.

Art. 5 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione di un sistema di Videosorveglianza attingono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale previste dalla legge (D.lgs. 267/2000, D.P.R. 616/1977, l. 65/1986, L.R. n. 4/2003), nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti al fine di:

- a) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici individuati ai sensi del regolamento e indicati con successiva deliberazione della giunta comunale.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di realizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 18 comma 2 Codice della Privacy.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DELLA RACCOLTA DATI

Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati connessa alla sala controllo posta presso la sede municipale e presso il Comando di Polizia locale. Tale sistema è TV.CC. e i relativi elaboratori non sono e non possono essere interconnessi con altri sistemi se non alla piattaforma provinciale.

Art. 7 SALA CONTROLLO

1. La sala controllo è ubicata presso i locali del Comune di Bione, alla quale si può accedere tramite una porta di ingresso munita di serratura.

Art. 8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Bione nella persona del Sindaco, unitamente alla Provincia di Brescia contitolare nella persona del Presidente ed al Consorzio di Polizia Locale della Valle Sabbia contitolare nella persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ai quali compete, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ogni decisione, in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il titolare provvede, anche tramite il responsabile eventualmente nominato, allo svolgimento delle seguenti mansioni:

1. adottare le idonee misure di sicurezza.
2. adottare il documento programmatico di sicurezza.
3. dovere di informativa agli interessati.
4. vigilanza sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto.
5. risposta all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati.

Art. 9 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. È di competenza del Sindaco designare per iscritto il Responsabile (persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione, qualsiasi altro Ente associazione od organismo) del trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza.

2. Il responsabile deve essere scelto tra i soggetti, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza (Codice art 29, c. 2).

3. Le competenze di spettanza del responsabile devono essere analiticamente specificate nell'atto di designazione.

4. Il Responsabile è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Il responsabile può essere delegato dal titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento, tranne che riguardi le competenze attribuite in via esclusiva al titolare.

Il responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza (Codice art. 29 c.5).

Art. 10 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. La nomina degli incaricati al trattamento spetta al titolare e, se nominato, al responsabile, il quale deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati.
3. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
5. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
7. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente articolo come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 11 ACCESSO AI DATI

1. L'accesso ed il trattamento dei dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 ed esclusivamente dalle forze di pubblica sicurezza e da ogni altra autorità istituzionalmente preposta.

Art. 12 OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

1. Qualora dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti indicativi di ipotesi di reato, gli incaricati alla videosorveglianza dovranno provvedere immediatamente e senza indugio a darne immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.p. (Obbligo di denuncia da parte di pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).

Art. 13 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente al titolare o ad un suo delegato e al personale in servizio responsabile e/o incaricato del trattamento dei dati.

2. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.

3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

4. Eventuali accessi a persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco, o dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 14 ACCESSO AI SISTEMI A PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come previsto nei punti precedenti.

2. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile potranno autonomamente variare la password di accesso.

Art. 15 IL GESTORE

1. Qualora il sistema di videosorveglianza venga gestito da una società outsourcing la responsabilità nel trattamento dei dati sarà comunque in capo alla medesima.

2. Per l'intera durata della concessione il Gestore sarà individuato come responsabile del trattamento dati e dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività inerenti il servizio erogato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e videosorveglianza mantenendo la piattaforma aggiornata di tutte le relative certificazioni, autorizzazioni, verifica di enti superiori e/o certificatori, nulla e nessuno escluso e per tutto quanto riguarda questioni tecnico informatiche.

Art. 16 INFORMATIVA

1. Il Comune di Bione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D.lgs. 196/2003 è tenuta ad affiggere un adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui deve essere riportata la seguente dicitura "Comune di Bione (Provincia di Brescia) area soggetta a videosorveglianza. In questo territorio è operativo un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore. La registrazione è effettuata dal Comune al fine di:

- a) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere sempre visibile e deve riprodurre il simbolo della telecamera.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.



Art. 17 LIMITI ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le videocamere dovranno funzionare dalle ore 00,00 alle 24,00 del giorno successivo.
2. Eventuali modifiche delle ore di funzionamento dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale.
3. Salve eventuali successive modifiche della normativa in vigore, le immagini possono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o alla chiusura di uffici, di esercizi, nonché in caso si debba aderire a una precisa richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 18 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui

vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

2. L'accesso alle immagini è consentito solo :

- a) al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento
- b) per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia;
- c) all'amministratore di Sistema del Comune di Bione e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione/gestione;
- d) Al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese

3. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle Autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;

4. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 19 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato esercita i diritti previsti dall'art. 7 e ss del Codice. In particolare ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Art. 20 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Chiunque tenuto non adempia all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 169 Codice.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo del comando di polizia locale e presso la postazione comunale, i sistemi di archiviazione dei dati devono essere custoditi in luogo idoneo.

Art. 21 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 16 Codice.

Art. 22 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Art. 23 TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 24 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 25 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 ed eventuali successivi provvedimenti del Garante.

Art. 26 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.